

# **BGer 9C\_457/2025 vom 5. Februar 2026**

Bundesgericht, 2026-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_457\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_457_2025)

FR: TF 9C\_457/2025 du 5 février 2026

IT: TF 9C\_457/2025 del 5 febbraio 2026

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il 27 agosto 2025 A. \_\_\_\_\_ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza del 21 luglio 2025 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Con decreto del 24 settembre 2025, la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.- entro il 9 ottobre 2025. Considerata l'assenza di pagamento nel termine, con decreto del 16 ottobre 2025 le è stato assegnato un termine suppletorio non prorogabile fino al 27 ottobre 2025 per versare l'anticipo spese, con la comminatoria che in assenza dello stesso il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 25 ottobre 2025 (timbro postale), A. \_\_\_\_\_ ha domandato al Tribunale federale di rinunciare in tutto o in parte all'anticipo spese, concedendo se del caso un eventuale pagamento rateizzato. Con decreto del 18 dicembre 2025, il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, e ha concesso un termine supplementare non prorogabile di 10 giorni dalla ricezione del decreto per il pagamento dell'anticipo spese, senza il quale non sarebbe entrato nel merito del gravame.

### **E. 2**

L' art. 62 cpv. 1 LTF prevede che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il pagamento non è operato nel termine fissato, viene impartito un termine suppletorio improrogabile; in caso di omesso versamento, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ( art. 62 cpv. 3 LTF ).

### **E. 3**

Nel caso in esame, la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine supplementare non prorogabile impartitole. Di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , la Presidente della corte deve dichiarare inammissibile il ricorso conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF .

### **E. 4**

Considerate le circostanze, si prescinde in via del tutto eccezionale dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 febbraio 2026

In nome della III Corte di diritto pubblico  
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.